

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5539

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CREMA, BOSELLI, ALBERTINI, BRANCATI, CEREMIGNA,
SERGIO FUMAGALLI, PARENTI, SCHIETROMA, VILLETTI**

Delega al Governo per la diversificazione
dei ruoli nella magistratura

Presentata il 21 dicembre 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra i principi del giusto processo, riconosciuti in tutti i Paesi democratici del mondo occidentale, il più importante è quello dell'imparzialità del giudice, al quale corrisponde il diritto del cittadino ad un giudice terzo. Nel nostro ordinamento questo principio è costantemente vulnerato a causa della commistione tra le funzioni giudicanti e requirenti, che si è manifestata sia per la frequente trasmissione dei pubblici ministeri nell'ambito della magistratura giudicante o viceversa, sia per i poteri decisionali che sono stati impropriamente riconosciuti al pubblico ministero, con la possibilità di incidere sulla libertà personale e di condizionare il

giudice nell'adozione dei provvedimenti cautelari e nella pronuncia delle sentenze. Questo ha portato alla politicizzazione dei pubblici ministeri ed al loro prevalere, anche in termini di rappresentanza all'interno del Consiglio superiore della magistratura, rispetto alla magistratura giudicante, sempre più negletta e umiliata dallo strapotere dei pubblici ministeri.

La politicizzazione della giustizia è avvenuta attraverso l'uso della custodia cautelare al fine di ottenere la « collaborazione giudiziale », il tramutamento del « silenzio » dell'indagato in presunzione di colpevolezza, con l'inversione dell'onere della prova, l'uso indiscriminato e massiccio

delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e il fenomeno delle polizie speciali parallele, largamente irresponsabili. Lentamente si è formata una cultura della giurisdizione, non sempre rispettosa delle regole dello Stato di diritto, che ha consentito ad alcuni di parlare di via giudiziaria della politica. Il problema riguarda una parte minoritaria, ma assai potente e priva di ogni controllo, della magistratura requirente. Si rende quindi necessaria l'adozione di un provvedimento legislativo che, pur rispettoso dei principi aventi dignità costituzionale, a garanzia dell'imparziale espletamento della funzione giurisdizionale, assicuri l'effettività della distinzione funzionale tra magistrato del pubblico ministero e giudice.

La presente proposta di legge facilita l'adeguamento delle norme ordinamentali interne ai principi del giusto processo, consacrati anche a livello sovranazionale dall'articolo 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, firmato a New York il 19 dicembre 1966 e reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. Resta ferma l'inderogabilità dei principi di autonomia ed indipendenza della magistratura requirente, della obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale e di sottoposizione del giudice soltanto alla legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di introdurre la separazione dei ruoli giudicante ed inquirente degli appartenenti all'ordine giudiziario e di disciplinare le modalità del passaggio dall'uno all'altro ruolo, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2.

ART. 2.

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) la separazione dei ruoli non deve intaccare il principio per il quale la magistratura inquirente e quella giudicante fanno parte di un organo autonomo ed indipendente da ogni altro potere, in conformità all'articolo 104, primo comma, della Costituzione;

b) il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme vigenti sull'ordinamento giudiziario;

c) il pubblico ministero fa parte dell'ordine giudiziario al pari degli appartenenti alla magistratura giudicante;

d) il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, in conformità all'articolo 112 della Costituzione;

e) i magistrati del pubblico ministero devono avere sedi proprie, separate da quelle della magistratura giudicante;

f) l'accesso alla magistratura giudicante ed inquirente avviene con concorsi separati;

g) è precluso all'uditore giudiziario che abbia effettuato la scelta per una delle due funzioni, requirente o giudicante, il passaggio all'altra funzione;

h) l'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura deve garantire la presenza dei magistrati del pubblico ministero e giudicanti secondo le rispettive consistenze numeriche.

ART. 3.

1. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, adotta i relativi regolamenti di attuazione.